

L'ANGOLO TECNICO

Lavori in presenza di Amianto

(Parte seconda)

►► Segue dal numero precedente

REQUISITI DELLE AZIENDE, DEGLI OPERATORI, FORMAZIONE, INFORMAZIONE, VALORE LIMITE

Gli interventi relativi all'amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte a una speciale sezione dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 nr. 152 (T.U.Ambiente). Per queste imprese è stata resa obbligatoria iscrizione all'Albo gestori ambientali (criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo deliberazione 30 marzo 2004, pubblicata sulla G.U. nr. 88 del 15.04.2004, nella categoria 10, bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, a sua volta ripartita in 10/A, amianto legato in matrice cementizia o resinoidi e, 10/B, amianto su materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti.

Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale (D.P.R. 8 agosto 1994 livello operativo durata non inferiore a 30 ore, livello gestionale durata minima di 50 ore) di cui all'art. 10, comma 2, lettera h, della legge 27 marzo 1992 nr. 257, il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle regioni o province autonome previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto, con riferimenti specifici all'attività cui saranno addetti. È doveroso ricordare che una serie di deliberazioni, circolari, decreti,

completano e disciplinano l'attività. I datori di lavoro devono provvedere alla informazione e alla formazione dei lavoratori art. 257/258 del Testo Unico Sicurezza (decreti legislativi nr. 81/2008 – 106/2009); a tal proposito l'art. 251 del Testo Unico Sicurezza prevede che nelle attività svolte la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite adottando in particolare le seguenti misure: il numero limitato dei lavoratori esposti, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie, l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo, i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto, tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione, stoccaggio e trasporto (categoria 5) in appositi imballaggi chiusi, raccolta e trattamento rifiuti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi (discariche, codici CER). Il datore di lavoro che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente, l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione dei lavoratori è stata superiore al valore limite e si siano trovati nelle condizioni di esposizioni non prevedibili li iscrive nel registro di esposizione e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL.



L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore al valore limite.



PROGRAMMA DI INTERVENTO - OBBLIGHI NORMATIVI

Gli obblighi normativi prevedono la presentazione da parte del datore di lavoro di:

- notifica all'organismo di vigilanza (A.S.L. competente per territorio www.asl.como.it) prima dell'inizio dei lavori relativi all'amianto, completa di descrizione sintetica della situazione come da art. 250 (decreti legislativi nr. 81/2008 – 106/2009) per materiale a terra;
- piano di lavoro art. 256 (decreti legislativi nr. 81/2008 – 106/2009) contenente la descrizione dei lavori, le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno (terzi compresi). Copia del piano di lavoro deve essere inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Inoltre, se entro questo periodo di trenta giorni l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione anche dell'orario di inizio delle attività. La trasmissione del piano di lavoro sostituisce gli adempimenti inerenti alla presentazione della notifica. Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano

Ambito:	Valore limite:	Metodo:	Riferimento normativo :
ambienti di lavoro (valori limite di esposizione per qualsiasi fibra di amianto misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore)	di 0,1 fibre / centimetro cubo di aria	microscopia elettronica in scansione (SEM)	D.M. 06.09.1994 punto 2c, D.L. nr. 81/2008 106/2009 art. 254

accesso alla documentazione.

Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità non è necessario presentare notifica.

LA BONIFICA DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT)

Come abbiamo già detto le coperture rientrano nella definizione di materiale compatto che, purtroppo, con il passare degli anni e esposti all'azione degli agenti esterni subiscono un progressivo degrado con la possibilità che si verifichi affioramento delle fibre e liberazione delle stesse. I principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono:

- la friabilità del materiale;
- lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre;
- la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;
- la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, etc.;
- la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

Ricordiamo che la regione Lombardia è impegnata nella prevenzione sanitari a dei rischi legati all'esposizione delle fibre di amianto, in particolare ha emanato linee guida per le azioni di prevenzione, adottato il Piano Regionale Smltimento Amianto (PRAL) modificato art.4 (contenuto del PRAL) L.R. Lombardia 31/07/2012 N.14 per la rimozione dell'amianto sul territorio e sviluppato strumenti di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto. A supporto è stato approvato il "protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto" (D.G.Sanità nr. 13237/2008) che attraverso l'ispezione del manufatto definisce l'Indice di Degrado (I.D.) e la conseguente azione che il proprietario dell'immobile dovrà attuare (la superficie danneggiata deve essere massimo il 10 % dell'intera superficie del manufatto).

La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile (come per il friabile), e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre. Gli interventi applicabili sono la rimozione (eliminare il manufatto), l'incapsulamento (trattamento della lastra con prodotti incapsulanti penetranti o ricoprenti) e confinamento (sopracopertura).

RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

Come da D.M. Sanità 6 settembre 1994 le lastre ed altri manufatti di copertura in cemento-amianto devono essere adeguatamente bagnati prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione. Nel caso di pedonamento della copertura, devono essere usati prodotti collanti, vernicianti o incapsulanti specifici che non comportino pericolo di scivolamento. La bagnatura dovrà essere effettuata mediante nebulizzazione o a pioggia, con pompe a bassa pressione. In nessun caso si dovrà fare uso di getti d'acqua ad alta pressione. Qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a perdere, viene posta all'interno di sacchi di plastica. Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti come rifiuti di amianto. Le lastre devono essere rimosse senza romperle evitando l'uso di strumenti demolitori. Devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre stesse. Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità. In caso di necessità, si dovrà far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita. I materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione. Non devono assolutamente essere lasciate cadere a terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve essere previsto

per il calo a terra delle lastre. Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un'agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere. I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge. I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile. L'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata, in luogo non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione. Giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto. Nelle operazioni che possono dar luogo a dispersione di fibre di amianto, i lavoratori devono essere muniti di idonei mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie (maschere con filtri tipo P3), indumenti protettivi e calzature di tipo idoneo al pedonamento dei tetti. Le aree in cui avvengono operazioni di rimozione di prodotti in cemento-amianto che possono dar luogo a dispersione di fibre devono essere temporaneamente delimitate e segnalate. Considerato il rischio specifico di caduta, con o senza sfondamento delle lastre, fermo restando quanto previsto dalle norme antinfortunistiche per i cantieri edili, dovranno in particolare essere realizzate idonee opere provvisorie per la protezione dal rischio di caduta (ponteggi, guardiacorpo, reti) e tutti gli opportuni accorgimenti atti a rendere calpestabili le coperture.

Ambito:	Valore limite:	Metodo:	Riferimento normativo:
Interno edifici – ambienti di vita (come media di 3 campionamenti)	20.0 fibre / litro	microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF)	D.M. 06.09.1994 punto 2c
Ambito:	Valore limite:	Metodo:	Riferimento normativo:
Interno edifici – ambienti di vita (come media di 3 campionamenti)	2.0 fibre / litro	microscopia elettronica in scansione (SEM)	D.M. 06.09.1994 punto 2c